

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 20 DEL 13.09.2024

Il giorno 13 del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10,00 circa, in videoconferenza, i sottoscritti:

Dott. Davide Di Russo;

Dott. Antonio Avilii;

Dott.ssa Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda;

procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e Sezione Operativa – anni 2025-2027 proposto per la prossima seduta del Consiglio comunale.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, il Dott. Antonio Marco D'Acri, Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica, e il Dott. Enrico Colia, Funzionario con incarico di E.Q. del settore Politiche del bilancio e attuazione del programma.

Tanto premesso, il Collegio dei Revisori

c o n s i d e r a t o

- che il comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.”*;
- che il comma 5 dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”*;
- che il comma 1 dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 dispone che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;
- che il comma 1 bis, dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'organo di revisione nei pareri obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile e che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

- che al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “*il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione*”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre sempre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- preso atto dal Dirigente del Servizio Finanziario e dell’Area della Programmazione Strategica che la programmazione triennale del personale è in fase di predisposizione e non risulta inserita nel DUP in questione;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

non è possibile

esprimere da parte dell’Organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento a un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione;

Tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del Bilancio di previsione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Davide Di Russo)

(Antonio Avilii)

(Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda)